

Roma, 10 luglio 2012

CIRCOLARE N. 6.296

Prot. n. 91.179/VERT

ALLE SEZIONI TERRITORIALI ADERENTI  
ALLE IMPRESE DIRETTAMENTE ADERENTI  
Loro indirizzi

## **COSTI MINIMI/VERTENZA AUTOTRASPORTO – Spending review - Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 – modifiche all’art. 83-bis L. n. 133/2008 e conferma per il 2013 delle risorse per il settore**

Con la pubblicazione sul S.O. n. 141 della Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012 del Decreto Legge specificato in oggetto “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, dal **7 luglio 2012** sono entrate in vigore importanti modifiche all’art. 83bis, sui costi minimi (art. 12, comma 80) e sono state altresì confermate anche per il 2013 le risorse per il settore, pari a 400 milioni di euro, che saranno successivamente ripartire con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti con il Ministro dell’economia e della finanze (art. 23, comma 1).

**Le modifiche all’art. 83 bis riguardano principalmente le sanzioni di cui ai commi 14 e 15, che sono stati integralmente riformulati.**

Nel dettaglio, **il precedente impianto sanzionatorio** che prevedeva l’esclusione dai benefici fiscali e previdenziali di ogni tipo per la durata di un anno, nonché quella per un periodo fino a sei mesi dall’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, in caso di violazione dei commi 7, 8, 9, 13 e 13 bis dell’art. 83 bis, **è stato sostituito da sanzioni di carattere amministrativo che vengono irrogate dalla Guardia di finanza e dall’Agenzia delle entrate**, come di seguito specificato:

- La violazione delle disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 del più volte citato art. 83 bis, comporta **la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio della differenza tra quanto fatturato e quanto dovuto** sulla base della disciplina dei costi minimi, limitatamente ai contratti verbali;
- La violazione delle disposizioni di cui ai commi 13 e 13 bis sui tempi di pagamento del corrispettivo, comporta – sia per i contratti verbali, sia per quelli stipulati in forma scritta - **la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10% dell’importo della fattura e, comunque, non inferiore a 1.000,00 euro**. Ricordiamo, in proposito, che la suddetta sanzione **si applica nei casi di pagamento dei corrispettivi oltre il 90° giorno dalla data di emissione della fattura**, mentre resta fermo il diritto del creditore alla corresponsione degli interessi moratori, di cui al decreto legislativo 231/2002, per pagamenti nel periodo compreso tra il 60° e il 90° giorno dall’emissione della fattura;
- **L’Autorità competente ad irrogare le predette le sanzioni non è più il Ministero dei Trasporti, ma il Comando generale della Guardia di Finanza e l’Agenzia delle entrate, che vi provvedono in occasione dei controlli ordinari e straordinari svolti nei locali delle imprese.**


Un'ulteriore modifica all'impianto dell'art. 83 bis, riguarda il comma 6, che ha introdotto l'obbligo per il vettore di **indicare nella fattura la lunghezza della tratta effettivamente percorsa**, oltre agli altri dati già richiesti dallo stesso articolo.

Come già evidenziato, tali modifiche sono entrate in vigore dal 7 luglio scorso ed il provvedimento in oggetto è già all'esame del Parlamento per la sua conversione in legge.

Altre misure che riguardano il settore sono illustrate con specifiche circolari.

Nel trasmettere in allegato lo stralcio degli articoli 12 e 23, che contengono le disposizioni sopra commentate, inviamo i migliori saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Giuseppina Della Pepa -  


**Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95**

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni, nell'ambito dell'azione del Governo volta all'analisi ed alla revisione della spesa pubblica, per la razionalizzazione della stessa, attraverso la riduzione delle spese per acquisti di beni e servizi, garantendo al contempo l'invarianza dei servizi ai cittadini, nonché per garantire il contenimento e la stabilizzazione della finanza pubblica, anche attraverso misure volte a garantire la razionalizzazione, l'efficienza e l'economicità dell'organizzazione degli enti e degli apparati pubblici;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di sospendere l'incremento dell'imposta sul valore aggiunto, già disposto dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché di garantire le necessarie risorse per la prosecuzione di interventi indifferibili;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 luglio 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il Parlamento;

EMANA

il seguente decreto-legge:

... omissis ...

**Articolo 12**  
**Soppressione di enti e società**

80. All'articolo 83-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tale fine nella fattura viene indicata, altresì, la lunghezza della tratta effettivamente percorsa."; b) il comma 14, è sostituito dal seguente: "14. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione delle norme di cui ai commi 7, 8 e 9, consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio della differenza tra quanto fatturato e quanto dovuto sulla base dei costi individuati ai sensi dei commi 1 e 2; alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e 13-bis consegue la sanzione

amministrativa pecuniaria pari al dieci per cento dell'importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000,00 euro.”; c) il comma 15, é sostituito dal seguente: “15. Le sanzioni indicate al comma 14 sono irrogate dagli organi del Comando generale della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle entrate in occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese.”.

### **Articolo 23**

#### **Altre disposizioni di carattere finanziario ed esigenze indifferibili**

1. Per l’anno 2013 è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro da destinarsi a misure di sostegno al settore dell’autotrasporto merci. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le risorse sono ripartite per le esigenze del settore.